

CIRCOLARE n. 03.2019

A tutti i clienti

Loro sedi

Giussano, 09 gennaio 2019

IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA ELETTRONICA

Con l'approvazione della Legge di Bilancio 2019, sono state modificate le normative sull'imposta di bollo fatture elettroniche.

A partire da gennaio **in presenza di fatture elettroniche "senza" IVA** (operazioni esenti, non imponibili o escluse) **se l'importo è superiore a € 77,47, deve essere assolta l'imposta di bollo pari a € 2,00.**

Il versamento dell'imposta di bollo deve essere effettuato tramite mod. **F24 telematico** (con il codice tributo "2501") **con cadenza trimestrale entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.**

Sin caso pertanto di fatture elettroniche assoggettate a imposta di bollo, deve essere indicata la dicitura **"assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi del D.M. 17.06.2014"**, ed è necessario compilare il campo "Dati bollo" presente nella sezione "Dati generali" della fattura elettronica.

Lo studio rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

